



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VIII Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Ai Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti I, VII e IX

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di legge regionale n. 162 concernente: “Servizio volontario di sorveglianza ecologica”

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 28 del 24 giugno ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, Vittorio Sambucci, Daniele Maura, Maria Chiara Iannarelli (in sostituzione di Michele Nicolai), Eleonora Berni (in sostituzione di Daniele Sabatini), Flavio Cera (in sostituzione di Enrico Tiero); contrari: nessuno; astenuti: Valerio Novelli.

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale all'uopo autorizzato dalla Commissione, composto da n. 13 articoli per il prosieguo dell'iter.

Si trasmette, inoltre, il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale.

Giulio Menegali Zelli Iacobuzi

Class. 2.5

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 162

CONCERNENTE:

“SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e favorisce la partecipazione allo svolgimento delle relative attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV) aderenti agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolgono le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e che si avvalgono di volontari ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2
(Attività del servizio volontario di vigilanza ecologica)

1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito denominato servizio volontario, è svolto dalle GEV attraverso le seguenti attività:

- a) vigilanza sullo stato di conservazione dell'ambiente, al fine di prevenire e accertare le violazioni della normativa regionale in materia ambientale che costituiscono illeciti amministrativi, nonché al fine di fare segnalazioni alle autorità competenti;
- b) informazione dei cittadini sulla normativa regionale per la tutela ambientale e sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- c) partecipazione a programmi di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole;
- d) collaborazione con le autorità competenti nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o disastri di carattere ambientale;
- e) collaborazione con le autorità competenti nella raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e al monitoraggio ambientale.

2. Il servizio volontario non dà luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo svolto a titolo gratuito e non sostituisce l'attività di vigilanza degli organismi a ciò istituzionalmente preposti.

Art. 3
(Organizzazione del servizio volontario)

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario.
2. I soggetti gestori delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, nonché gli enti locali, anche in forma associata e su aree territoriali omogenee, possono avvalersi dell'attività delle GEV. A tal fine, stipulano convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, per lo svolgimento del servizio volontario sui territori di rispettiva competenza.

Art. 4

(Funzioni della Regione. Regolamenti di attuazione e integrazione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario al fine di assicurarne lo svolgimento unitario sull'intero territorio regionale; in particolare:

- a) individua gli ambiti sui quali è esercitata l'attività di vigilanza delle GEV con riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- b) definisce gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione di cui alla lettera c), rispetto a quelli di cui all'articolo 7, comma 1;
- c) definisce le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica a GEV e dei corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, da attivare qualora sopravvengano modifiche sostanziali alla normativa in materia ambientale;
- d) definisce le materie dei corsi di cui alla lettera c), la loro durata e il contenuto degli esami teorico-pratici e psicoattitudinali da svolgere davanti alla commissione regionale nominata ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
- e) redige l'elenco degli idonei che hanno superato gli esami;
- f) nomina le GEV, indicando l'ambito territoriale di rispettiva competenza e la specifica normativa oggetto dell'attività di vigilanza secondo quanto convenuto nelle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2. La nomina è subordinata alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 7 e decade automaticamente alla scadenza delle convenzioni;
- g) istituisce e gestisce il registro delle GEV;
- h) definisce il modello del distintivo delle GEV e le caratteristiche dei tesserini personali di riconoscimento;
- i) definisce le linee guida per le modalità di organizzazione del servizio volontario, anche per la nomina e le competenze del responsabile del servizio;
- j) definisce le linee guida per la redazione dei programmi di attività delle GEV;
- k) definisce una modulistica unica per l'accertamento degli illeciti amministrativi da parte delle GEV;
- l) revoca le GEV ai sensi dell'articolo 9;
- m) predisponde gli schemi tipo delle convenzioni tra gli enti che intendono avvalersi delle GEV e gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto della normativa statale;
- n) definisce le modalità e i criteri per la concessione e il riparto dei contributi ai fini del concorso regionale allo svolgimento del servizio volontario;
- o) adotta specifiche direttive per l'organizzazione del servizio volontario da parte degli enti gestori delle aree naturali protette regionali;
- p) definisce i criteri per la composizione della commissione regionale e le relative modalità di funzionamento. La partecipazione alla commissione regionale è a titolo gratuito e non è

prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati.

2. Per la definizione di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), j), k), m), n) e p), la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.

Art. 5

(Funzioni degli enti che si avvalgono delle GEV)

1. Gli enti che si avvalgono delle GEV:

- a) selezionano gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, stipulano con gli stessi le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della normativa statale vigente e le trasmettono alla competente struttura regionale;
- b) trasmettono alla competente struttura regionale la relazione sulle attività svolte dalle GEV nell'anno precedente nell'ambito della convenzione, con l'elenco delle GEV effettivamente operative e utilizzate, nonché il programma delle attività che si intende realizzare per l'esercizio successivo con la relativa richiesta di contributi.

Art. 6

(Funzioni degli enti del Terzo settore ai quali aderiscono le GEV)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2:

- a) curano l'iscrizione dei propri associati aspiranti GEV ai corsi di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- b) stipulano le convenzioni con gli enti che si avvalgono delle GEV, mettendo a disposizione i propri associati che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GEV;
- c) richiedono alla competente struttura regionale la nomina a GEV degli associati idonei alla relativa qualifica, previamente individuati;
- d) iscrivono le GEV ai corsi di aggiornamento;
- e) comunicano agli enti che si avvalgono delle GEV la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Requisiti per l'idoneità alla qualifica a GEV. Nomina)

1. Ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica a GEV di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - c) non aver riportato condanne penali definitive;
 - d) non avere in corso carichi pendenti;
 - e) non aver subito sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia ambientale;
 - f) gli ulteriori requisiti definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Al termine dei corsi di cui al comma 1, le aspiranti GEV sostengono un esame davanti a una commissione regionale nominata dalla direzione regionale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera p).
3. A seguito del superamento dell'esame di cui al comma 1, il Presidente della Regione, sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nomina, con proprio decreto, le GEV, indicando l'ambito territoriale di rispettiva competenza e la specifica normativa oggetto dell'attività di vigilanza.
4. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è comunicata alla struttura regionale competente dagli enti che si avvalgono delle GEV e comporta la cancellazione dall'elenco degli idonei e la decadenza dalla nomina a GEV.
5. La perdita della qualifica di associato da parte del soggetto idoneo o della GEV è comunicata alla struttura regionale competente dagli enti che si avvalgono delle GEV ai fini della corretta tenuta dei rispettivi elenchi.
6. Le GEV operano nell'ambito territoriale definito dall'ente che si avvale delle stesse. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e applicano le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

Art. 8
(Doveri delle GEV)

1. Le GEV nell'espletamento del servizio volontario devono:

- a) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore mensili di servizio ad esse assegnato, dando comunicazione al responsabile del servizio volontario della disponibilità delle giornate e degli orari;
- b) svolgere le attività nei modi, negli orari e nelle località indicati nell'ordine di servizio redatto dal responsabile del servizio volontario;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) relazionarsi ai cittadini con spirito di servizio, correttezza e cortesia;
- e) compilare in modo chiaro e completo i formulari e i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio;
- f) portare il distintivo e qualificarsi esibendo il tesserino personale di riconoscimento;
- g) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
- h) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori.

2. Alle GEV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito territoriale di competenza limitatamente alle giornate in cui svolgono il servizio volontario.

Art. 9

(Sospensione, revoca, dimissioni e decadenza dall'incarico di GEV)

1. Gli enti che si avvalgono delle GEV propongono alla struttura regionale competente la sospensione dal servizio per un periodo non superiore a sei mesi qualora riscontrino irregolarità o violazioni nello svolgimento dei compiti assegnati alle stesse.
2. Nei casi di persistente e accertata inattivit non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei propri doveri che abbiano comportato la sospensione per almeno due volte, gli enti che si avvalgono delle GEV propongono alla struttura regionale competente la revoca della nomina e la cancellazione delle GEV dagli elenchi regionali.
3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica in conformit alla normativa vigente.
4. Il provvedimento di sospensione o di revoca  immediatamente notificato dalla Regione al destinatario dello stesso, all’ente che si avvale della GEV e all’ente di cui all’articolo 1, comma 2, al quale lo stesso  iscritto.
5. Nei casi di dimissioni o di revoca dell’incarico, nonch di decadenza ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 7, comma 4, la GEV restituisce il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e le attrezzature personali.

Art. 10
(Contributi regionali)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, approva il programma di riparto delle risorse da destinare, su richiesta, ai soggetti che si avvalgono delle GEV, per concorrere allo svolgimento delle attività del servizio volontario.
2. Il programma definisce, altresì, gli ambiti, gli obiettivi e le priorità annuali, nonché le modalità e i criteri per la concessione e il riparto dei contributi, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera n).

Art. 11
(Modifiche e abrogazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori) le parole: “gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61” sono sostituite dalle seguenti “le guardie ecologiche volontarie”.
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore) le parole: “gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61” sono sostituite dalle seguenti “le guardie ecologiche volontarie”.
3. Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea).

Art. 12

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
 - a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
 - b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
 - c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo regionale per il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)", con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2026 ed euro 450.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.



IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente della VIII CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 162 del 5 luglio 2024, concernente: “**Servizio volontario di vigilanza ecologica**”. Testo trasmesso dalla VIII CCP con nota prot.12217 del 22 maggio 2025. Esame ai sensi dell’art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 88 del 17 giugno 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto, ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo assegnato, condizionatamente all’accoglimento di n.3 emendamenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartaginese, Colarossi** in sostituzione di **Tripodi, Mitrano, Neri, Nicolai** in sostituzione di **Maura, Palazzi e Sabatini**. Contrari i Consiglieri: **Droghei e Leodori**.

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 17/06/2025 15:34:57

Class.2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it Pec: conv_4_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

EMENDAMENTO ALLA PL N. 162/2024

Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: “e le relative modalità di funzionamento.” sono aggiunte le seguenti: “La partecipazione alla commissione regionale è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati”.

G. RIGHINI



Relazione illustrativa

L'emendamento stabilisce che la partecipazione dei componenti alla commissione regionale incaricata di esaminare le aspiranti GEV, nominata dalla direzione regionale competente in materia, avviene a titolo gratuito e non comporta, dunque, oneri a carico del bilancio regionale.

EMENDAMENTO ALLA PL N. 162/2024

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo regionale per il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)", con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2026 ed euro 450.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

G. RIGHINI



Relazione illustrativa

L'emendamento sostituisce la norma finanziaria in riferimento agli oneri derivanti dalla PL n. 162/2024, concernente il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV). Si prevede l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente con una dotazione finanziaria pari a euro 300 mila, per l'anno 2026 e a euro 450 mila, per l'anno 2027, con possibilità di rifinanziamento per le annualità successive.

EMENDAMENTO ALLA PL N. 162/2024

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
 - a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
 - b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
 - c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

G. RIGHINI

RIGHINI GIANCARLO
2025.06.16 17:20:16

CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento agli emendamenti presentati dall’Assessore competente in materia di bilancio, nell’ambito della seduta n. 88 del 17 giugno 2025 della IV Commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”, relativamente alla PL n. 162/2024, concernente: “*Servizio volontario di vigilanza ecologica*”.

Con la PL citata, che si compone di n. 12 articoli, si intende istituire anche nel Lazio il servizio volontario di vigilanza ecologica, svolto da guardie ecologiche volontarie (GEV). Tale servizio è prestato in forma volontaria e gratuita da parte di volontari, le GEV¹, aderenti agli enti che si occupano di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) vigilanza sullo stato di conservazione dell’ambiente, al fine di prevenire e accertare le violazioni della normativa regionale in materia ambientale che costituiscono illeciti amministrativi, nonché al fine di fare segnalazioni alle autorità competenti;
- b) informazione dei cittadini sulla normativa regionale per la tutela ambientale e sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- c) partecipazione a programmi di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole;
- d) collaborazione con le autorità competenti nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o disastri di carattere ambientale;
- e) collaborazione con le autorità competenti nella raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e al monitoraggio ambientale.

Le GEV, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e applicano le sanzioni amministrative ai sensi della l.r. n. 30/1994.

Per avvalersi delle GEV, gli enti di cui all’articolo 3 (soggetti gestori delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, gli enti locali, anche in forma associata e su aree territoriali omogenee), stipulano convenzioni con gli enti che si occupano di interventi e servizi di volontariato ambientale.

¹ Il servizio non dà luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo svolto a titolo gratuito e non sostituisce l’attività di vigilanza degli organismi a ciò istituzionalmente preposti.

Questi ultimi curano l'iscrizione dei propri associati aspiranti GEV ai corsi di formazione e ai corsi di aggiornamento, richiedono alla competente struttura regionale la nomina a GEV degli associati idonei alla relativa qualifica e stipulano le convenzioni predette. Pertanto, l'operatività delle GEV è sempre subordinata alla stipula delle convenzioni con gli enti che intendono avvalersi del loro servizio volontario.

Come anticipato, ai fini dell'idoneità alla qualifica a GEV e, quindi, allo svolgimento delle attività sopracitate citate, oltre a specifici requisiti, è necessaria la frequentazione di un apposito corso con esame finale davanti a un'apposita commissione regionale.

Si prevedono contributi da parte della Regione, sulla base di un programma annuale di riparto approvato dalla Giunta regionale, per concorrere alle spese relative al servizio, con particolare riferimento ai costi per sostenere i corsi di formazione e aggiornamento e ai costi sostenuti dagli enti che si avvalgono del servizio nell'ambito delle apposite convenzioni.

Con uno o più regolamenti di attuazione e integrazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, si provvede alla definizione del servizio volontario, rispetto al quale la Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento.

Nella seduta n. 88 del 17 giugno 2025 della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, l'Assessore al bilancio ha presentato l'emendamento relativo alla norma finanziaria, l'emendamento che specifica la non onerosità con riferimento alla commissione regionale esaminatrice degli aspiranti GEV e l'emendamento che introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla PL, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dall'emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le risorse complessivamente autorizzate in favore della PL in oggetto ammontano a euro 750 mila a valere sul biennio 2026 e 2027 (di cui euro 300 mila sul 2026 ed euro 450 mila sul 2027).

La ripartizione delle somme sui pluriennali del bilancio vigente tiene conto del periodo previsto per l'adozione dei regolamenti di attuazione e integrazione, stimando l'attivazione delle misure che comportano oneri a carico del bilancio regionale nel secondo quadrimestre del 2026, con un'entrata a pieno regime del servizio e dei relativi oneri nel 2027.

Come anticipato, gli oneri per la Regione sono riferiti ai contributi in favore degli enti che si avvalgono del servizio volontario, quale concorso alla spesa sostenuta per i corsi di formazione e aggiornamento delle aspiranti GEV e alle altre spese previste nell'ambito delle apposite convenzioni stipulate.

Fermo restando che alla ripartizione delle risorse si provvede mediante un programma annuale adottato dalla Giunta regionale, relativamente all'anno 2026, si stima una destinazione pari al 60% dell'importo previsto (euro 300 mila) alla copertura dei corsi di formazione (euro 180 mila); considerando il costo per

partecipante pari a euro 56 cadauno per ora di formazione², e prevedendo – sulla base delle esperienze già maturate a livello nazionale³ – una durata di almeno 60 ore di formazione (suddivise tra: lezioni in aula e su piattaforma online e uscite sul campo, con riferimento ai seguenti argomenti: aspetti giuridici e normativi relativi alla figura delle Gev; organizzazione del servizio; tutela ambientale; aspetti naturalistici e di conoscenza del territorio, ecc.), nel 2026 si stimano circa 54 guardie ecologiche volontarie operative sul campo (costo per 60 ore di formazione a 56 euro a ora = 3.360 euro). Ai costi per la formazione, si aggiungono circa 120 mila euro per le spese ricomprese nelle convenzioni, quali rimborsi vari per le attività svolte (tra cui, anche, la partecipazione a programmi di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole), spese di assicurazione (copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio volontario di guardia ecologica, nonché per la responsabilità civile verso i terzi), ecc., oltre che una minima quota per la realizzazione dei tesserini personali di riconoscimento.

Relativamente all'anno 2027, sulla base dei parametri precedentemente utilizzati, si stima una destinazione pari al 30% dell'importo previsto (euro 450 mila) alla copertura dei corsi di formazione/aggiornamento (euro 135 mila), con una previsione, di circa 30 mila euro da destinare all'aggiornamento (costo per 10 ore di formazione a 56 euro ora, per 54 guardie ecologiche volontarie) e circa 105 mila euro per la formazione di 30 nuove guardie ecologiche volontarie (costo per 60 ore di formazione a 56 euro a ora = 3.360 euro). Ai costi per la formazione, si aggiungono 315 mila euro per le spese ricomprese nelle convenzioni (e per una quota minimale per la realizzazione dei tesserini personali di riconoscimento).

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 della PL, i contributi regionali concorrono alle spese per lo svolgimento delle attività del servizio volontario, conseguentemente, sulla base del programma annuale di riparto, le stime predette sono suscettibili di rimodulazioni.

Si ricorda, infine, che la commissione regionale esaminatrice delle aspiranti guide non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la partecipazione alla stessa avviene a titolo gratuito.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura dell'emendamento in oggetto, dal quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l'istituzione nel programma 02 della missione 09, titolo 1, del “Fondo regionale per il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2026 ed euro 450.000,00, per l'anno 2027.

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (cap. U0000T27501) che, al momento della presentazione dell'emendamento in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 23/2024.

² Si è preso a riferimento il dato ISTAT sulla formazione nelle imprese (report statistico, 30 dicembre 2022).

³ Si veda l'esperienza del Comune di Milano, sulla base della disciplina dettata dalla l.r. n. 9/2005 della Regione Lombardia.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dall'emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.

Tabella A

| ONERI | 2025 | 2026 | 2027 | <i>Totale 2025-2027</i> |
|------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO | - | € 300.000,00 | € 450.000,00 | € 750.000,00 |
| <i>di cui parte corrente</i> | - | € 300.000,00 | € 450.000,00 | € 750.000,00 |
| <i>di cui in c/cap.</i> | - | - | - | - |

Tabella B

| ONERI E COPERTURE | 2025 | 2026 | 2027 | <i>Totale 2025-2027</i> |
|---|------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO | - | € 300.000,00 | € 450.000,00 | € 750.000,00 |
| <i>di cui parte corrente</i> | - | € 300.000,00 | € 450.000,00 | € 750.000,00 |
| <i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i> | | | | |
| Fondi speciali | - | € 300.000,00 | € 450.000,00 | € 750.000,00 |
| Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria) | - | - | - | - |
| Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa | - | - | - | - |
| Fondi comunitari | - | - | - | - |
| Nuove o maggiori entrate | - | - | - | - |
| <i>di cui in conto capitale</i> | - | - | - | - |
| <i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i> | | | | |
| Fondi speciali | - | - | - | - |
| Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria) | - | - | - | - |
| Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa | - | - | - | - |
| Fondi comunitari | - | - | - | - |
| Nuove o maggiori entrate | - | - | - | - |

Il Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale"

MARCO MARAFINI

